

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DI PIANO DI RECUPERO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila____ (201__), il giorno _____ del mese di _____, in _____ Avanti a me _____, Notaio in Distretti Riuniti di _____, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i Comparenti, che hanno i requisiti previsti dalla legge, espressamente rinunciato di comune accordo e con il mio consenso, sono comparsi i Signori:

1) **IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME**, con sede legale in Piazza IV Novembre 75/H, codice fiscale 81004760476, rappresentato da _____, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto in esecuzione dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, dell'art. 99 dello Statuto Comunale vigente, nonché del Decreto Sindacale n.6 del 01/04/2010;

2) la Sig.ra:

- **Francesca Torrigiani Bruzzani** nata a XXXX il giorno XXXX residente in XXXX via XXXX

Tutti i comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale,

PREMESSO CHE.

la proponente dichiara la propria titolarità del fabbricato da ricostruire e di avere la piena disponibilità dell'area d'intervento e della parte dove insiste il fabbricato attuale degradato posto nelle vicinanze della Forra che viene demolito e la consistenza recuperata e spostata con la ricostruzione del nuovo edificio all'interno dell'area d'intervento, ubicato in via Molino de' Fondi (già via Bracona) frazione Cintolese, in zona classificata dal vigente regolamento urbanistico "E1 - Aree ad agricoltura promiscua" art. 81. L'area d'intervento è identificata al catasto del Comune di Monsummano Terme nel Foglio di mappa n° 24, Particelle 125, 257, 345 e 344, della superficie complessiva di circa mq.1500,00 e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

- in data 16 agosto 2018 protocollo n. 16580, la proponente presentava un progetto di Piano di recupero per "ristrutturazione di fabbricato rurale con cambio di destinazione d'uso in civile abitazione e spostamento sul lotto di proprietà", redatto in relazione a quanto disposto per la richiesta di parere preventivo, di cui alla comunicazione del 29 marzo 2018 protocollo 6132 e secondo le disposizioni dell'art. 30 della legge 457/78;

- che il piano di recupero è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art.9 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico e che il fabbricato in ricostruzione risulta quale unica unità minima di intervento nel piano di recupero di cui trattasi;
- che detto piano di recupero è stato esaminato favorevolmente.....;
- che detto progetto di recupero è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n..... del
- che dopo la pubblicazione nelle forme di legge il suddetto progetto di piano di recupero è stato approvato con delibera consiliare n..... del.....;
- che quindi il suddetto piano attuativo può considerarsi perfezionato in ogni sua parte;

tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra le parti comparenti,

TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – ATTI ED ELABORATI

Costituiscono parte integrante del presente atto le premesse nonché seppur ad esso non allegati – gli elaborati del Piano di recupero allegati alla delibera del consiglio comunale n. del di seguito elencati :

- relazione tecnica descrittiva
- tavola 01 - stato attuale (estratto catastale-estratto RU-documentazione fotografica - rilievo area e sezioni ambientali)
- tavola 02 - stato attuale (rilievo strumentale)
- tavola 03 - Stato attuale (cartografia storica-planimetria generale- piante fabbricato esistente - documentazione fotografica)
- tavola 04 - stato di progetto (rilievo area con sezioni ambientali - planivolumetrico-fotoinserimento rendering)
- tavola 05 - stato di progetto (piante sezioni e prospetti nuovo fabbricato - estratto NTA-verifica parametri urbanistici)
- Norme tecniche di attuazione
- Relazione geologica

l'immobile costituente il piano attuativo in atto sarà sottoposto al seguente intervento urbanistico/edilizio:

ART.2 - VALIDITA' DEL PIANO DI RECUPERO

L'attuazione del presente Piano di recupero dovrà avvenire entro dieci (10) anni decorrenti dalla efficacia della delibera consiliare di approvazione.

Il Comune, nella futura attività urbanistica, terrà adeguatamente conto, nel periodo di efficacia sopra precisata, dei diritti vantati dal richiedente alla conservazione della disciplina urbanistica introdotta dal Piano di recupero e di quanto previsto nel presente atto.

ART.3 - ATTUAZIONE PIANO DI RECUPERO

Gli interventi urbanistico/edilizi di cui sopra potranno avvenire, nell'ambito temporale di validità del piano di recupero, mediante rilascio dei relativi titoli abilitativi (permesso di costruire/SCIA) in conformità alla normativa vigente in materia.

Eventuali modifiche, rispetto a quanto previsto dagli elaborati tecnici allegati al piano, fino al grado della variante non sostanziale, in base alle procedure disciplinate dalla L.R. 65/2014 e s.m.i., non costituiranno variante al piano di recupero, ma potranno essere gestite con semplici varianti ai singoli e successivi titoli edilizi.

Per l'esecuzione del Piano di Recupero non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione da cedere all'amministrazione comunale, pertanto non sarà effettuato alcun scomputo degli oneri d'urbanizzazione che saranno interamente versati al momento della formazione del titolo edilizio abilitativo all'intervento. L'esecuzione dell'intervento è subordinato al Permesso di Costruire che dovrà contenere il progetto edilizio redatto in base al Piano di Recupero approvato, che dovrà essere presentato entro 90 giorni, ritirato entro 120 giorni a far data del presente atto.

ART.4 - CONTRIBUTO CONCESSORIO

Il piano di recupero presentato non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione, date le particolari caratteristiche urbanistiche, la collocazione e la conformazione dell'immobile di cui trattasi, che risulta ubicato in zona già provvista delle necessarie opere di urbanizzazioni.

Pertanto la proponente si impegna a corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dal D.P.R. 06/06/2001 n.380 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e dagli artt. 183 e seguenti della L.R. n.65/2014, recante norme per il governo del territorio, ove dovuti, all'atto del rilascio dei conseguenti titoli abilitativi.

ART.5 - CLAUSOLE FINALI

Il presente atto sarà trascritto alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. Tutte le spese del presente atto faranno carico al concessionario che se le assume.